Documentazione Contrattuale Servizio IDENTINET^{EXTRA}

Il presente contratto ("**Contratto**") è stipulato da e tra CRIF S.p.A. ("**CRIF**") con sede legale in Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, P. IVA 02083271201 ed il cliente, ("**Cliente**") come identificato sulla base dei dati compilati dal Cliente medesimo sul "Modulo Richiesta Servizio **IDENTINET^{EXTRA}**" ("**Modulo Richiesta**"), che è interessato ad ottenere informazioni ed aggiornamenti inerenti la propria posizione ed i propri dati con la finalità di individuare eventuali frodi e comportamenti illegittimi inerenti il trattamento dei propri dati personali.

Premesso che:

a) CRIF, nell'ambito dei propri servizi, ha implementato una nuova linea di prodotti e servizi per i consumatori denominata "Mister Credit", fra i quali il Servizio IDENTINET^{EXTRA}, come definito al successivo articolo 1;

b) il Cliente è venuto a conoscenza del Servizio IDENTINET^{EXTRA} attraverso i canali promozionali ed informativi di FINDOMESTIC Spa con sede legale in Firenze Via Jacopo Da Diacceto, 48 ("FINDOMESTIC")

c) Il Cliente è interessato al Servizio IDENTINET^{EXTRA} ed in particolare al monitoraggio dei propri dati personali al fine di individuare ed eventualmente prevenire possibili furti di identità e eventuali usi fraudolenti e/o illegittimi dei propri dati personali;

d) Le Parti con il presente Contratto intendono disciplinare i termini e le modalità della fornitura del Servizio IDENTINET^{EXTRA}.

Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Definizioni

Nell'interpretazione del presente Contratto, si dovrà far riferimento alle seguenti definizioni che, ove con iniziale maiuscola, dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:

"**Alert Dati Creditizi**": si intende la comunicazione, su base giornaliera, delle variazioni in merito alla situazione creditizia del Cliente come rilevabile all'interno del SIC EURISC, nonché la comunicazione, su base mensile, di nuove iscrizioni protesti inerenti il Cliente, come rilevabili presso il registro protesti di cui alle Basi Dati Pubbliche;

"**Alert Dati Web**": si intende la comunicazione inviata al Cliente che rileva i Dati (uno o più) rilevati in costanza del monitoraggio dei Siti Web e i preliminari e generali passi e azioni per il Cliente a difesa dei propri Dati;

"**Alert**": si intende congiuntamente gli Alert Dati Creditizi e gli Alert Dati Web

"**Area Riservata**": si intende la porzione dedicata del sito www.mistercredit.it a cui il Cliente può accedere in maniera riservata ed esclusiva utilizzando le Credenziali di Accesso;

"**Base Dati Pubbliche**": si intende le basi dati di informazioni pubbliche attinenti alle informazioni pregiudizievoli e ai protesti come rinvenibili presso le fonti pubbliche quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, Tribunali, Ufficio Pubblicità Immobiliare;

"**Siti Web**": si intende le basi dati di informazioni disponibili on line, i siti web (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, forum e altri siti che necessitano una preliminare iscrizione, siti per scambio di messaggistica in modalità anonima), le pagine pubbliche di Internet e i principali social network italiani da monitorare al fine di rilevare l'eventuale presenza dei Dati;

"**Credenziali di Accesso**": si intende le credenziali di autenticazione che CRIF comunica al Cliente per l'accesso all'Area Riservata all'interno della quale potrà usufruire, nella sezione dedicata, delle funzionalità del Servizio IDENTINET^{Extra};

"**Dati**": si intende il set di dati di titolarità del Cliente, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 196/2003, che saranno oggetto di monitoraggio presso i Siti Web, quali a titolo esemplificativo, anagrafica, codice fiscale, e-mail, numeri telefonici, numeri carte di credito, codici IBAN; il dettaglio sarà reso disponibile presso l'Area Riservata;

"**Documentazione Contrattuale":** si intende il contratto debitamente compilato e sottoscritto, completo di informativa e di modulo di consenso, liberamente rilasciato dal Cliente, nonché copia di un valido documento identificativo delle generalità del Cliente medesimo (es. carta d'identità) ed il suo codice fiscale;

"Eventi Fraudolenti": si intende ciascun evento di uso non autorizzato e/o illegale di uno o più dati identificativi del Cliente da parte di terzi, garantiti dalla copertura assicurativa di cui al Programma Extra. Sono inclusi tutti gli eventi avvenuti durante il periodo di validità del servizio IDENTINET^{Extra} e che risultino da: *(a)* frode on line (transazioni di carte di credito, internet banking, phishing); clonazione delle carte di pagamento; *(b)* uso fraudolento dei dati identificativi come mezzo a garanzia per ottenere assegni bancari o carte di pagamento; *(c)* credito ottenuto con i dati identificativi (per esempio ottenendo un prestito o un finanziamento oppure aprendo un conto corrente con i dati personali rubati); *(d)* sottoscrizione di abbonamento telefonico ottenuto con i dati identificativi.

"**Pratica Completa**" si intende la pratica inerente il sinistro denunciato completa di ogni sua parte ovvero modulo di denuncia sinistro e Prove Documentali come ricevuta dalla primaria compagnia assicuratrice incaricata di verificare il sinistro, nel rispetto dei termini di cui al Programma Extra.

"Programma Extra": si intende la copertura assicurativa di cui alla polizza n. IPL000000110 i cui dettagli sono riportati nell'allegato accluso al presente Contratto, attraverso il quale il Cliente ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute, nonché un indennizzo forfettario per determinati Eventi Fraudolenti perpetrati a danno dell'identità del Cliente medesimo;

"Prove Documentali": si intendono il set di documenti che il Cliente dovrà presentare unitamente al modulo di denuncia sinistro per poter aprire il sinistro, oggetto di accertamento da parte della compagnia assicuratrice:

- Originale della denuncia all`Autorità competente italiana indicante le circostanze del Furto di Identità occorso;
- documentazione comprovante la richiesta di pagamenti/ finanziamenti da parte di istituti finanziari/società di telefonia, o informazioni tratte dal servizio IDENTINET^{Extra}
- Copia di estratti conto dal quale si evincono i pagamenti oggetto di

disconoscimento per casi di clonazione o pagamenti online realizzati attraverso furto di identità
- Eventuale copia della citazione in giudizio come risultato di un furto di identità.

"Report": si intende il report informativo contenente le informazioni inerenti il Cliente come presenti sul SIC EURISC e le Base Dati Pubbliche, rilevate al momento dell'attivazione del Servizio IDENTINET**Extra**;

"Servizio Clienti Mister Credit": si intende il call center qualificato dedicato ai clienti della linea Mister Credit per ogni richiesta in merito a CRIF, al Servizio IDENTINET**Extra** ed alla linea di prodotti e servizi MISTER CREDIT;

"**Servizio IDENTINET**Extra**"**: si intende il servizio fornito da CRIF che include (i) il servizio di monitoraggio del SIC EURISC e delle Basi Dati Pubbliche, con cadenza diversificata, volto a rilevare possibili frodi creditizie, attraverso un uso improprio di dati personali, e dall'altro, a fornire l'assistenza alla clientela al fine di adottare le misure necessarie per cautelarsi contro le eventuali frodi creditizie perpetrate a danno del Consumatore, al fine di ripristinare correttamente la reputazione creditizia dello stesso e fornire chiarimenti e informazioni sulle informazioni fornite attraverso il servizio; (ii) il servizio di monitoraggio dei Dati del Cliente presso i Siti Web, al fine di identificare e, eventualmente, prevenire eventuali furti di identità o usi fraudolenti di tali Dati a danno del Cliente medesimo, supportandolo nella gestione dei propri Dati in ambienti informatici; (iii) il Programma Extra, quale servizio aggiuntivo ancillare di copertura assicurativa a garanzia degli eventi fraudolenti subiti dal Consumatore in relazione a possibili furti di identità, anche rilevati a mezzo dei report informativi forniti da CRIF in costanza di rapporto contrattuale;

"**SIC EURISC**": si intende il Sistema di Informazioni Creditizie, il cui gestore è CRIF, in cui sono censite informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che attengono a richieste/rapporti di credito;

Articolo 2 - Oggetto

Con il presente Contratto, CRIF fornisce al Cliente, che accetta, il Servizio IDENTINET**Extra**, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al presente Contratto, a fronte del riconoscimento del corrispettivo di cui all'art. 6 del presente Contratto e indicato nel Modulo di Richiesta.

Il Cliente è a conoscenza che la fornitura del Programma IDENTINET**Extra** è strettamente correlata all'attivazione di una polizza collettiva che CRIF ha attivato con primaria compagnia assicurativa a favore della propria clientela; tale primaria compagnia assicurativa coopera con CRIF per la messa a punto di tale Programma Extra; in tal senso, il Cliente è a conoscenza ed accetta che alcune comunicazioni e informazioni possano essere inviate dalla e alla summenzionata compagnia assicurativa per la finalità del Servizio IDENTINET**Extra**.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione

3.1 CRIF si impegna ad eseguire l'attività con l'ordinaria diligenza in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi del Cliente, tramite personale qualificato e di comprovata esperienza. CRIF assume tale impegno garantendo il rispetto dello stesso da parte di tali soggetti.

3.2 Il Cliente, altresì, si impegna a fornire direttamente a CRIF, qualora fosse necessario per l'espletamento delle attività, ogni informazione e/o dato utile per una migliore fruizione del Servizio IDENTINET**Extra**.

3.3 Salvo quanto previsto al successivo comma 4, CRIF si impegna ad attivare il Servizio IDENTINET**Extra** entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della conferma che il Cliente ha sottoscritto e consegnato la Documentazione Contrattuale completa ed ha provveduto al pagamento del corrispettivo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 6.

3.4 Entro tale termine CRIF provvederà a fornire le Credenziali di Accesso all'Area Riservata presso la quale sarà reso disponibile al Cliente il Report. All'atto del ricevimento delle Credenziali di Accesso il Cliente può inserire i propri Dati, secondo il set determinato presso l'Area Riservata, da sottoporre al servizio di monitoraggio dei Siti Web e ricevere in tempo reale gli Alert Dati Web; in qualsiasi momento, abilitandosi all'Area Riservata, il Cliente potrà ampliare, nell'ambito del set di Dati disponibili, i Dati da monitorare sui Siti Web. Il Cliente è a conoscenza che la prestazione del monitoraggio dei Siti Web è subordinata alla fornitura da parte del Cliente di Dati corretti. *Resta inteso che in qualsiasi momento il Cliente potrà richiedere a CRIF l'invio del Report via posta, all'indirizzo indicato sul Modulo di Richiesta.*

3.5 CRIF, inoltre, provvederà ad inviare al Cliente, sempre secondo la modalità prescelta nel contratto, gli Alert. Resta inteso che l'eventuale dettaglio in merito agli Alert inviati è disponibile all'interno dell'Area Riservata.

3.6 A cadenza mensile, CRIF renderà disponibile al Cliente una informazione sintetica riepilogativa degli eventuali Alert rilevati nel corso del periodo monitorato, nel rispetto della modalità di cui al comma 5 del presente articolo. Resta inteso che il Cliente, per gli eventuali approfondimenti, potrà collegarsi all'Area Riservata.

Resta inteso, altresì, che tale informazione sintetica sarà fornita anche nel caso in cui non sia intervenuta alcuna variazione nella posizione del Cliente durante il periodo monitorato o alcun Dato del Cliente sia stato rilevato su Siti Web.

3.7 Il Report e gli Alert saranno visibili all'interno dell'Area Riservata a cui il Cliente potrà accedere mediante le Credenziali di Accesso: il Report e gli Alert saranno consultabili, all'interno dell'Area Riservata, per 12 (dodici) mesi dal momento in cui sono stati resi disponibili al Cliente.

Nell'ambito del Servizio IDENTINET**Extra**, CRIF si rende disponibile, tramite il Servizio Clienti Mister Credit, a supportare il Cliente, fornendo i chiarimenti necessari inerenti le funzionalità del Servizio IDENTINET**Extra** e dell'Area Riservata, nonché a fornire le informazioni utili affinché il Cliente predisponga le opportune azioni, qualora si siano rilevate, a danno del Cliente medesimo, frodi creditizie e "furti d'identità" da parte di terzi.

3.8 All'attivazione del Servizio IDENTINET**Extra** il Cliente potrà, in caso di Eventi Fraudolenti avvenuti in corso di validità del Servizio

IDENTINET[Extra], richiedere e ottenere:
(i) il rimborso dei costi legali di difesa;
(ii) il rimborso dei costi amministrativi;
(iii) diaria per assenza dal lavoro, preventivamente documentata per la gestione degli eventi conseguenti al Furto di Identità - In caso di astensione dal lavoro, preventivamente documentata, verrà liquidata un somma giornaliera pari a € 50 per un massimo di 5 giorni;
(iv) l'indennizzo forfetario in caso di Evento Fraudolento fino al limite per sinistro e per massimale previsto nel documento "Programma Extra", allegato al presente Contratto.
Tali rimborsi sono condizionati a: (i) denuncia presso l'autorità competente dell'Evento Fraudolento da parte del Cliente entro le 48 (quarantotto) ore successive dalla presa d'atto dell'Evento Fraudolento; (ii) invio del modulo di denuncia, scaricabile presso l'Area Riservata, debitamente compilato in ogni sua parte con accluse le Prove Documentali.
3.9 Sono esclusi dal Programma Extra le richieste di risarcimento derivanti da:
- perdite causate da eventi avvenuti prima della decorrenza del Programma Extra
- perdite risultanti dalla ricerca di lavoro, dall'interruzione dell'attività imprenditoriale o dalla perdita di opportunità.
- perdite risultanti da danni alla reputazione o all'avviamento.
- perdite di dati personali imputabili a banche dati che non li hanno correttamente custoditi e che hanno notificato l'evento all'Assicurato assumendosene le relative responsabilità.
- perdite economiche (incluse le perdite di guadagno, profitti, corrispettivi contrattuali, perdite commerciali e interessi anticipati).

Sono escluse tutte le richieste di risarcimento ed indennizzo derivanti da cause di forza maggiore o atti fraudolenti perpetrati dallo stesso Cliente.
3.10 Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Pratica Completa da parte della primaria compagnia assicuratrice di cui all'art. 2, la stessa, verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, provvede direttamente alla corresponsione di quanto dovuto al Cliente.
In caso di sinistro non indennizzabile, la primaria compagnia assicuratrice invia al Cliente (con copia CRIF per conoscenza) una lettera raccomandata con A.R. nella quale viene specificata la ragione del rigetto. CRIF si rende disponibile a supportare il Cliente al fine di investigare le ragioni e le modalità operative tenute dalla primaria compagnia assicuratrice in relazione al mancato riconoscimento dell'indennizzo, null'altro potendo pretendere il Cliente a riguardo, rilevando come il riconoscimento dell'Evento Fraudolento e il relativo indennizzo sia valutazione rimessa alla completa autonomia e indipendenza di giudizio della compagnia assicuratrice.
3.11 Ulteriori dettagli in relazione alla al Programma Extra sono contenuti nel documento "Programma Extra", allegato al presente Contratto e visibile presso l'Area Riservata, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
3.12 CRIF è autorizzata a fornire il Servizio IDENTINET[Extra] avvalendosi anche di terze società ausiliarie di primaria affidabilità e professionalità, coinvolte nell'attività di monitoraggio; pertanto il Cliente è a conoscenza ed accetta che i propri Dati possano essere comunicati, per l'esclusiva finalità di esecuzione del Servizio IDENTINET[Extra], anche a tali società.

Articolo 4 - Obblighi delle Parti
Il Cliente è tenuto a non utilizzare il Servizio IDENTINET [Extra] o il Report per scopi illegali o in modo da violare direttamente o indirettamente diritti di altri utenti e/o di terzi. E', pertanto, espressamente vietato l'inserimento di dati personali falsi e/o inventati necessari all'espletamento del Servizio IDENTINET[Extra], è espressamente vietato inoltre inserire dati di terze persone o effettuare più registrazioni per un unico Cliente.
Il Cliente, è tenuto a non divulgare le Credenziali di Accesso e/o a renderle disponibili a terze parti e a conservare le medesime diligentemente in modo da garantirne la riservatezza, nonché a conformarsi alle direttive che CRIF potrà fornire al Cliente per l'utilizzo e l'accesso riservato.
CRIF si impegna ad osservare e a conformarsi a qualunque legge, regolamento e normativa, ed in particolare alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs 196/2003, ed alla normativa in materia di codice al consumo, D.Lgs 206/2005 che abbia riferimento all'attività oggetto del presente Contratto, restando a tal fine inteso che CRIF, nell'ottica del perseguimento e del costante mantenimento di tale conformità, potrà apportare le variazioni ritenute necessarie ed opportune alla struttura delle informazioni fornite, senza che alcun profilo possa essere opposto a CRIF medesima.

Articolo 5 - Gestione Dati
Il Cliente provvede ad autorizzare CRIF per il trattamento dei propri dati nell'ambito e per le finalità del Servizio IDENTINET[Extra]. Resta inteso,altresì, che CRIF sarà autorizzata al trattamento dei dati del Cliente per le finalità per le quali il Cliente medesimo abbia rilasciato espresso consenso - come riportato nel modulo di Informativa e Consenso, allegato al presente Contratto. CRIF si impegna, fatto salvo quanto espressamente autorizzato all'interno del presente Contratto, a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i dati, i documenti e le informazioni eventualmente ricevute dal Cliente.

Articolo 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento
6.1 Il corrispettivo da riconoscere per il Servizio IDENTINET[Extra] è determinato in base alla diversa durata del Servizio IDENTINET[Extra] concordata con il Cliente ed indicata nel *Modulo Richiesta*. Il corrispettivo viene liquidato in via anticipata e in una unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, tramite la modalità indicata nel *Modulo Richiesta*.
6.2 CRIF si impegna ad emettere apposita fattura a fronte del Servizio IDENTINET[Extra] all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del Cliente o al più tardi entro il 5 del mese successivo. La fattura verrà inviata tramite web (Area Riservata sito www. mistercredit.it). Resta inteso che in qualsiasi momento il Cliente potrà richiedere a CRIF l'invio della fattura via posta presso l'indirizzo

riportato nel *Modulo di Richiesta*.

Articolo 7 - Responsabilità

7.1 CRIF sarà considerato responsabile per i danni arrecati al Cliente qualora conseguenza della condotta dolosa e/o gravemente colposa di CRIF medesima.

Salvo quanto previsto al capoverso che precede - e fermo restando gli obblighi di diligenza posti in capo a CRIF medesima - il Cliente esonera CRIF da ogni responsabilità derivante dall'uso che il cliente medesimo faccia del Servizio IDENTINET^{Extra}.

7.2 In particolare, è esclusa ogni responsabilità di CRIF relativamente al contenuto dei Dati e delle informazioni come fornite dal Cliente e come tratte dalle base dati consultate, e come rilevati presso i Siti Web; nonché agli eventuali ritardi verificatesi nella comunicazione dei dati e delle informazioni, in quanto le informazioni provengono da fonti pubbliche e/o da terze parti, e, pertanto, sono al di fuori del controllo di CRIF medesima, non potendo, in alcun modo CRIF rispondere del mancato aggiornamento delle informazioni medesime.

7.3 Le eventuali valutazioni adottate dal Cliente sulla base delle risultanze delle informazioni fornite, dovute eventualmente anche ad interpretazioni errate e/o ad usi automatici, costituiranno, pertanto un risultato assolutamente discrezionale del Cliente medesimo, il quale ultimo dichiara espressamente di garantire CRIF da ogni richiesta di risarcimento danni che dovesse essere avanzata nei confronti di CRIF medesima.

7.4 Resta, altresì, inteso che il Servizio IDENTINET^{Extra} è un servizio di monitoraggio a supporto del Cliente; pertanto, il Servizio IDENTINET^{Extra} non garantisce il Cliente da usi non autorizzati e non consentiti dei Dati né da eventuali eventi pregiudizievoli conseguenti all'illegittimo utilizzo dei Dati, costituendo solo un servizio di informazione, monitoraggio e notifica dei Dati del Cliente.

Articolo 8 - Recesso

8.1 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 64 DEL D. LGS. 206/2005 È' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL CLIENTE DI RECEDERE DAL PRESENTE CONTRATTO, ENTRO E NON OLTRE 10 (DIECI) GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO; RESTA ESCLUSO IL DIRITTO DI RECESSO NEL CASO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DI CRIF, CON L'ACCORDO DEL CLIENTE.

8.2 QUALORA SI VERIFICHINO EVENTI CHE RENDANO IMPOSSIBILE O ECCESSIVAMENTE ONEROSA PER CRIF, LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDENTINET EXTRA, CRIF SI RISERVA, ALTRESI', IL DIRITTO DI RECEDERE DAL PRESENTE CONTRATTO, IN QUALSIASI MOMENTO, DANDO UN PREAVVISO SCRITTO DI 30 (TRENTA) GIORNI TRAMITE RACCOMANDATA A.R., FERMO RESTANDO IL RIMBORSO DEL RATEO DI CORRISPETTIVO RIFERITO ALLA PARTE DI SERVIZIO NON FRUITA DA PARTE DEL CLIENTE.

8.3 IL DIRITTO DI RECESSO SI ESERCITA CON L'INVIO DI UNA COMUNICAZIONE SCRITTA ALLA SEDE DI CRIF ALL'ATTENZIONE DEL SERVIZIO CLIENTI MISTER CREDIT, ANTICIPATA VIA FAX O POSTA ELETTRONICA E CONFERMATA PER LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO.

Articolo 9 - Risoluzione

CRIF si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato il presente Contratto, in caso di mutamenti della normativa vigente o provvedimenti della autorità amministrativa competente che rendano impossibile la prestazione del Servizio IDENTINET^{Extra}, inviando al Cliente comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R, fatto salvo il diritto del Cliente al rimborso del rateo di corrispettivo di cui all'art. 6, al netto di quanto già consumato e delle spese sostenute da CRIF per la fornitura del Servizio IDENTINET^{Extra}.

Articolo 10 - Durata

Il presente Contratto si considera in vigore dalla data di avvenuto pagamento del corrispettivo di cui all'art. 6 e si considererà vincolante ed efficace per il periodo di durata prescelto dal Cliente e indicato nel Modulo Richiesta. È escluso il rinnovo tacito.

.

Articolo 11 - Foro Competente

Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto saranno deferite alla competenza del foro di Bologna, fatto salvo quanto previsto in materia di disciplina speciale per la categoria dei consumatori, in accordo alla quale è competente l' autorità giudiziaria ove il Cliente, consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2005, ha la residenza o il domicilio.

FOGLIO INFORMATIVO PER IL CONSUMATORE

La società CRIF S.p.A. con sede legale in Via Mario Fantin 1-3, 40131 Bologna, P. IVA 02083271201 ("CRIF") è il fornitore del Servizio IDENTINET^{Extra} della linea MISTER CREDIT.

- **Modalità di fornitura Servizio IDENTINET^{Extra}**

Il Servizio IDENTINET^{Extra} consente alla propria clientela di verificare ed individuare e prevenire possibili furti di identità o usi fraudolenti dei propri dati personali.

CRIF fornisce al cliente medesimo, all'atto dell'attivazione del Servizio IDENTINET^{Extra} un report informativo contenente le informazioni del cliente registrate presso il SIC - Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF e presso banche dati pubbliche (quali: Tribunali, Uffici di Pubblicità Immobiliare e Registro protesti), attraverso l'Area Riservata.

Successivamente, per l'intera durata del contratto, CRIF provvede a monitorare:

1.le informazioni inerenti nuove richieste e rapporti di credito, come registrate presso il SIC - Sistema Informazioni Creditizie, gestito da

CRIF medesima, segnalandole al cliente, tramite l'invio di Alert entro 24 ore dalla rilevazione;

2. le informazioni inerenti nuove iscrizioni presso il registro protesti di cui alla Base Dati Pubbliche segnalandole al Cliente su base mensile, attraverso l'invio di Alert.
3. i dati personali del cliente (nel set minimo determinato autonomamente dal cliente presso l'Area Riservata) presso siti web (a titolo esemplificativo, social network, siti web che richiedono registrazione dati personali, basi dati on line, siti che consentono lo scambio di servizi di messaggistica in formato anonimo) segnalandoli al cliente, attraverso l'invio di Alert. Ciò al fine di identificare l'eventuale presenza dei summenzionati dati, avvisando a riguardo il cliente al fine di intervenire tempestivamente qualora l'uso non sia stato autorizzato dal cliente.

In qualsiasi momento su richiesta del Cliente, CRIF si impegna a fornire via posta il Report.

CRIF, altresì, attraverso il Servizio IDENTINET^{Extra} si rende disponibile a fornire alla propria clientela la necessaria assistenza sul contenuto della documentazione o degli Alert inviati e a suggerire le necessarie azioni da predisporre a propria tutela nel caso di furto di identità.

Nell'ambito del Servizio IDENTINET^{Extra} garantisce una copertura assicurativa a garanzia degli Eventi Fraudolenti subiti dal Cliente in relazione a possibili furti di identità. In particolare sono inclusi gli eventi che risultino dal momento di attivazione del servizio IDENTINET^{Extra} e derivanti da:

1. pagamento eseguito con i dati identificativi del cliente conseguenti a:
   a. frode on line (transazioni di carte di credito, internet banking, phishing);
   b. clonazione delle carte di pagamento.
2. uso fraudolento dei dati identificativi del cliente come mezzo a garanzia per ottenere assegni bancari o carte di pagamento.
3. credito ottenuto con i dati identificativi del cliente (per esempio ottenendo un prestito o un finanziamento oppure aprendo un conto corrente con i dati personali rubati).
4. Abbonamento telefonico ottenuto con i dati identificativi del cliente.

Sono esclusi dal Programma Extra le richieste di risarcimento derivanti da:

- perdite causate da eventi avvenuti prima della decorrenza del Programma Extra.
- perdite risultanti dalla ricerca di lavoro, dall'interruzione dell'attività imprenditoriale o dalla perdita di opportunità.
- perdite risultanti da danni alla reputazione o all'avviamento.
- perdite di dati personali imputabili a banche dati che non li hanno correttamente custoditi e che hanno notificato l'evento all'Assicurato assumendosene le relative responsabilità.
- perdite economiche (incluse le perdite di guadagno, profitti, corrispettivi contrattuali, perdite commerciali e interessi anticipati).

Sono escluse tutte le richieste di risarcimento ed indennizzo derivanti da cause di forza maggiore o atti fraudolenti perpetrati dallo stesso Cliente.

Il rimborso e l'indennizzo forfettario sono riconosciuti nei limiti e per gli importi stabiliti nel Programma Extra allegato al presente Contratto e disponibile nell'Area Riservata.

- **Prezzo Servizio IDENTINET^{Extra}**

Il Servizio IDENTINET^{Extra} viene offerto alla clientela a fronte del riconoscimento di un canone prepagato e determinato sulla base della durata dell'abbonamento al Servizio IDENTINET^{Extra} in base alla scelta operata dal cliente e indicata nel *Modulo Richiesta*. Tale compenso è comprensivo delle diverse funzionalità, sopra descritte, alla base del Servizio IDENTINET^{Extra} medesimo. A fronte del riconoscimento di tale corrispettivo, CRIF si impegna a fornire il Servizio IDENTINET^{Extra} per il periodo prescelto dal cliente, fatto salvo il diritto di recesso riconosciuto al cliente da esercitarsi, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 206/2005, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Contratto IDENTINET^{Extra}, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi all'indirizzo di CRIF.

Il cliente è informato che non potrà esercitare il diritto di recesso nel caso in cui l'esecuzione del Servizio IDENTINET^{Extra} sia già iniziata, con l'accordo del consumatore medesimo.

Resta salvo il diritto di recesso di CRIF *ad nutum* previo preavviso scritto al cliente di 30 (trenta) giorni e obbligo di rifondere il cliente del rateo di corrispettivo già liquidato corrispondente al servizio per il periodo di tempo non fruito.

Resta inteso altresì che, in tutti i casi di recesso del cliente ovvero di terminazione anticipata del Contratto che comportino il diritto del cliente a vedersi rimborsato parte del corrispettivo liquidato anticipatamente, si rende edotto il cliente che la restituzione dell'eventuale corrispettivo già liquidato alla data di esercizio di recesso, sarà limitata alla parte di Servizio IDENTINET^{Extra} non usufruito a tale data e sarà effettuata da CRIF tramite accredito su conto corrente del Cliente. A tal fine, il cliente è tenuto a fornire tempestivamente a CRIF i propri dati bancari (IBAN).

Il cliente è informato inoltre che, all'atto del rilascio del consenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, CRIF provvederà ad impiegare, per le finalità del Servizio IDENTINET^{Extra} medesimo, tecniche di comunicazione a distanza, quali comunicazione elettronica, sms, mms, fax (rif. art. 58 D. Lgs. 206/2005) . Resta salvo il diritto del consumatore di opporsi in tutto o in parte a tale trattamento, esercitando i diritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL D.LGS. 196/03

Egregio Cliente,

ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, CRIF S.p.A. con sede in Bologna Via M. Fantin 1-3, P. IVA 02083271201 ("**CRIF**") in qualità di Titolare del trattamento* dei Suoi dati personali nell'ambito del servizio IDENTINET^{Extra} e CHARTIS EUROPE - Rappresentanza Generale in Italia Via della Chiusa, 2 - Milano ("**CHARTIS**") in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei Suoi dati personali, limitatamente alla componente Programma

IDENTINET[Extra], di cui al Servizio IDENTINET[Extra] sono tenuti a fornirLe alcune informazioni riguardanti l'utilizzo degli stessi.
"CRIF" e "CHARTIS" congiuntamente definiti anche "**Titolare**".

1 - Fonte dei dati personali
I dati personali che La riguardano in possesso del Titolare sono dati raccolti direttamente presso di Lei ovvero presso terzi, anche attraverso modalità telematiche, nell'ambito dell'esecuzione del Servizio IDENTINET[Extra], ovvero il servizio della linea di servizi "MISTER CREDIT" che consente di verificare, individuare e prevenire possibili furti di identità, eventuali frodi o comportamenti illegittimi inerenti il trattamento dei dati personali di ciascun cliente , che CRIF, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4.2 lett. a), ha predisposto nell'interesse dei consumatori.

2 - Finalità del trattamento dei dati personali

2.1 - Finalità Necessarie
I dati personali sono trattati dal Titolare nell'ambito della normale attività e secondo le seguenti finalità:
a) "strumentali": finalità strettamente connesse alla erogazione del Servizio IDENTINET[Extra] (es. acquisizioni di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, acquisizione di documentazione ed informazioni per l'espletamento delle attività in corso, contatti preliminari per informazioni sul Servizio, solleciti per invio del materiale e della documentazione contrattuale sottoscritta, acquisizione dati per l'attivazione del Programma IDENTINET[Extra], utilizzo dei Dati per l'attivazione del monitoraggio siti web etc.);
b) "obbligatorie": finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso, fatta eccezione per l'uso di tecniche di comunicazione a distanza, ed in particolare, l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax, strumentali all'erogazione del servizio IDENTINET[Extra].
L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e derivanti dal Servizio IDENTINET[Extra] con l'ulteriore conseguenza che lo stesso Servizio IDENTINET[Extra] non potrà essere erogato.

2.2 - Finalità Ulteriori -
I dati personali sono, poi, trattati dal Titolare nell'ambito della normale attività anche secondo le seguenti finalità:
c) finalità funzionali all'attività del Titolare per le quali Lei, nella sua qualità di interessato ("Interessato"), ai sensi e per gli effetti della lett. (i) art. 4 del D. Lgs. 196/2003, ha facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
-invio di materiale informativo e promozionale sul Servizio IDENTINET[Extra] e su altre iniziative prodotti e servizi del Titolare;
-indagini di customer satisfaction;
Il conferimento dei dati personali per tale finalità non è necessario, ma facoltativo ed il relativo trattamento richiede il consenso degli Interessati; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non comporta alcuna conseguenza.
I dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successivamente solo per l'espletamento e nel rispetto delle finalità di cui ai punti 2.1 "Finalità Necessarie" e 2.2. "Finalità Ulteriori". Ogni ulteriore trattamento per differenti finalità è escluso.

3 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi.

4 - Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

4.1 - Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.1 "Finalità Necessarie" della presente Informativa, il Titolare necessita di comunicare i dati personali in Italia a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
(a) soggetti che effettuano servizi di elaborazione dei dati necessari per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dalla clientela anche residenti all'estero presso l'Unione Europea;
(b) soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
(c) soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, anche residenti all'estero presso l'Unione Europea;
(d) soggetti che svolgono adempimenti contabili, di controllo e revisione delle attività poste in essere da CRIF;

4.2 - Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.2 "Finalità Ulteriori" della presente Informativa, il Titolare necessita di comunicare i dati personali in Italia anche a:
(a) società del Gruppo CRIF o alla propria rete di vendita in relazione alle finalità sopra enunciate;

5 - Diritti dell'Interessato
1. Lei, in qualità di Interessato, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. Ha altresì diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dell'eventuale rappresentante designato nel territorio dello Stato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. Sempre in qualità di Interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. Ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti previsti dall'art. 7 possono essere esercitati tramite l'invio di una lettera raccomandata.

6 - Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali sono:
- CRIF S.p.A., Via Mario Fantin 1-3, 40131 Bologna, P. IVA 02083271201.
- CHARTIS EUROPE S.A. Rappresentanza Generale in Italia - Via della Chiusa, 2 Milano - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158
L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare
Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ci si potrà avvalere della seguenti modalità:
Lettera indirizzata a:
CRIF S.p.A. Via Mario Fantin 1-3, 40131 Bologna - Alla cortese attenzione del Servizio Clienti Mister Credit
Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Chiusa n.2 Milano, tel. 02 36901, fax 02 3690222. alla cortese attenzione del Servizio IDENTINET"
*ovvero qualsivoglia operazione o complesso di operazioni, effettuata anche tramite l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione dei dati personali.

ALLEGATO: Programma Extra "Polizza Assicurativa per il Servizio IDENTINET^{Extra}"

Attraverso il Programma Extra viene estesa all'Assicurato una copertura assicurativa contro i Furti di Identità; tale copertura assicurativa è garantita da CRIF che ha stipulato con CHARTIS EUROPE SA una polizza collettiva a copertura dei rischi connessi ai Furti di Identità per ciascun cliente attivo sul Servizio IDENTINET^{Extra}

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. IPL000000110
"FURTO DI IDENTITA' per il SERVIZIO IDENTINET"

Chartis Europe S.A. (d'ora in poi Chartis) - Chartis Europe S.A. avente sede legale a Parigi (Francia), Tour Chartis, Paris La Defense - 34 Place des Corolles - 92400 COURBEVOIE, e Rappresentanza Generale in Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano. C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158 conviene di assicurare i Clienti del prodotto "Servizio Identinet" offerto da

CRIF S.p.A. con sede sociale in Bologna, via M. Fantin, 1-3
- Codice Fiscale e P.IVA 02083271201 -

nei limiti previsti dalla presenti condizioni di assicurazione e fatte salve le esclusioni e tutte le altre delimitazioni e disposizioni della stessa.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Base dell'Assicurazione
L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.

Art. 2 - Definizioni generali
ASSICURATO: il Cliente del Servizio Identinet, fornito da Crif S.p.A., in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.
ASSICURAZIONE: le coperture di cui l'Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati, oggetto della Polizza Collettiva n. IPL000000110 stipulata dalla Contraente per suo conto.
CONTRAENTE: CRIF S.p.A. via M. Fantin, 1-3 40131 Bologna, Codice Fiscale e P.IVA: 02083271201, quale soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
Evento Assicurato: tutte le perdite conseguenti al medesimo evento di Furto di Identità saranno ritenute come parte di un unico evento
INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA COLLETTIVA: polizza n. IPL000000110 stipulata dalla Contraente per conto degli Assicurati.
RISCHIO: La possibilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
SOCIETA': Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
SERVIZIO IDENTINET: si intende il servizio fornito da CRIF (anche sotto naming commerciali, loghi e marchi diversi) che include (i) il servizio di monitoraggio del sistema di informazioni creditizie di proprietà di CRIF e di alcune basi dati pubbliche, con cadenza diversificata, volto a rilevare possibili frodi creditizie, attraverso un uso improprio di dati personali, e dall'altro, a fornire l'assistenza alla clientela al fine di adottare le misure necessarie per cautelarsi contro le eventuali frodi creditizie perpetrate a danno dell'Assicurato, al fine di ripristinare correttamente la reputazione creditizia dello stesso e fornire chiarimenti e informazioni sulle informazioni fornite attraverso

il servizio; (ii) il servizio di monitoraggio di alcuni dati dell'Assicurato presso i Siti Web, al fine di identificare e, eventualmente, prevenire eventuali furti di identità o usi fraudolenti di tali Dati a danno dell'Assicurato medesimo, supportandolo nella gestione dei propri Dati in ambienti informatici

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASSICURATO: ogni idoneo meccanismo di identificazione regolarmente utilizzato per identificare l'identità dell'Assicurato (Passaporto, Carta di Identità, Firma Elettronica, Patente di Guida, passwords e carte di pagamento, codice fiscale, numeri dei conti correnti, scontrini, bollette dell'energia e ogni altro dato che consenta l'identificazione dell'Assicurato).

PHISHING: il phishing è un tipo di frode che si attua tramite posta elettronica allo scopo di rubare i dati personali dell'utente, ad esempio numeri di carta di credito, password, dati relativi al proprio conto e ogni altra informazione utile all'identificazione dell'Assicurato. Gli autori della frode inviano una e-mail all'Assicurato fingendo di essere un'azienda autorizzata, come una banca o la società emittente della carta di credito, e richiedono di confermare/fornire informazioni private e riservate, che vengono utilizzate ai fini di un Furto d'identità.

COSTI LEGALI DI DIFESA: Costi sostenuti dall'Assicurato per la sua difesa in caso di procedimenti legali perpetrati contro di lui come risultato di un Furto della sua identità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese legali, spese per rilasciare dichiarazioni e testimonianze, spese relative ai consulenti di parte, spese notarili, imposte pagate in relazione al giudizio, spese sostenute per l'assistenza legale finalizzata ad ottenere la cancellazione di posizioni incorrette e/o false, conseguenti al Furto di Identità, da basi dati informative pubbliche (es. archivio protesti) o private (sistemi di informazioni creditizie). Tutte le spese sono soggette al rimborso una volta aperto ed accertato da parte della Società il Sinistro nel rispetto dei termini e delle condizioni della presente polizza.

COSTI AMMINISTRATIVI: costi sostenuti dall'Assicurato in relazione al Furto di Identità quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi di riemissione delle carte di pagamento, costi di riemissione dei documenti di identità, costi per la riapertura dei conti correnti, fotocopie, spese di viaggio, spese per i francobolli

FURTO DI IDENTITÀ: ciascun uso non autorizzato e/o illegale di uno o più dati identificativi dell'Assicurato da parte di terzi. Sono inclusi tutti gli eventi avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione e che risultino da:

a)pagamento eseguito con i Dati Identificativi dell'Assicurato conseguenti a:
  -frode on line (transazioni di carte di credito, internet banking, phishing);
  -clonazione delle carte di pagamento.

b)uso fraudolento dei Dati Identificativi dell'Assicurato come mezzo a garanzia per ottenere assegni bancari o carte di pagamento.

c)credito ottenuto con i Dati Identificativi dell'Assicurato (per esempio ottenendo un prestito o un finanziamento oppure aprendo un conto corrente con i dati personali rubati).

d)Abbonamento telefonico ottenuto con i Dati identificativi dell'assicurato

Il Furto di Identità deve essere relativo ai Dati Identificativi dell'Assicurato nella sua qualità di consumatore e non pertanto nell'ambito dell'attività imprenditoriale e/o professionale (esempio furto o utilizzo scorretto del nome dell'azienda dell'Assicurato o di ogni altro segno distintivo dell'attività lavorativa dell'Assicurato).

Art. 3 - Oggetto della Garanzia:

La garanzia prevede il rimborso a favore dell'Assicurato delle seguenti spese sostenute in caso FURTO DI IDENTITA':

I.Costi Legali di Difesa - fino al limite di indennizzo previsto - sostenute e documentate alla Società

II.Rimborso di eventuali riduzioni della retribuzione risultanti dal tempo occorso per occuparsi degli eventi conseguenti al Furto di Identità - purché l'astensione dal lavoro sia stata opportunamente documentata alla Società (a titolo di esempio, quando l'Assicurato deve recarsi alla Questura, in Tribunale per testimoniare o in banca nel caso sia indispensabile la sua presenza fisica);

III.Costi Amministrativi

Art. 4- Massimali

Tabella con i massimali per Assicurato e per anno assicurato:

Tipologia prodotto assicurativo	Massimale per le SPESE LEGALI	Massimale per i COSTI AMMINISTRATIVI
Prodotto a)	€ 10.000,00	€ 2.000,00

Sottolimite per i costi amministrativi:

a) Diaria per assenza dal lavoro:

In caso di astensione dal lavoro preventivamente documentata alla Società, verrà liquidata una somma giornaliera pari a euro 50 per al massimo 5 giorni

Art. 5 - Indennizzo forfettario

In caso di Sinistro accertato per l'evento Furto di Identità, verrà liquidato un importo pari a euro 150 a titolo di risarcimento forfettario. Tale indennizzo si aggiunge ai rimborsi di cui all'art. 4 della presente polizza.

Art. 6 - Esclusioni della Garanzia Furto di Identità

Sono escluse dall'Assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da:

–perdite causate da eventi avvenuti prima della decorrenza della Polizza.

–perdite risultanti dalla ricerca di lavoro, dall'interruzione dell'attività imprenditoriale o dalla perdita di opportunità.

–perdite risultanti da danni alla reputazione o all'avviamento.

–perdite di dati personali imputabili a banche dati che non li hanno correttamente custoditi e che hanno notificato l'evento all'Assicurato assumendosene le relative responsabilità.

–perdite economiche (incluse le perdite di guadagno, profitti, corrispettivi contrattuali, perdite commerciali e interessi anticipati).

Sono inoltre escluse tutte le richieste di risarcimento ed indennizzo derivanti da:
–Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente
-Embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità.
-Danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo;
-Danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
-Danni verificatisi in occasione della partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi e risse, tranne per il caso di legittima difesa, e quando l'Assicurato si trovi in stato di intossicazione per uso di stupefacenti, o bevande alcoliche o abuso di farmaci.

Art. 7 - Decorrenza - Durata dell'Assicurazione per l'Assicurato
La garanzia ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui il contratto per il Servizio IDENTINET ha efficacia e rimane in vigore durante tutta la validità del Contratto IDENTINET, salvo disdetta della Polizza Collettiva n. IPL000000110.

Art. 8 - Sinistri - Obblighi dell'Assicurato nei confronti della Società:
Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve, sempre a pena di decadenza dall'Assicurazione, verbalizzare l'accaduto all`Autorità competente italiana entro le 48 ore successive.
Nel caso il soggetto si trovi all'Estero, la denuncia dovrà essere effettuata entro 48 ore dal rientro in Italia.

Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà:
–stampare il modulo di denuncia Sinistro disponibile nell'area riservata del sito Mister Credit www.mistercredit.it;
–oppure richiedere l'invio del modulo al Servizio Clienti MisterCredit al numero di telefono: 800.94.94.88 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00;
–in ogni caso, dovrà sempre qualificarsi come "**Assicurato Servizio Identinet**" e comunicare: cognome e nome; suo indirizzo o recapito temporaneo; numero di telefono al quale essere contattato;

Per ottenere l'indennizzo da parte di Chartis Europe, l'Assicurato deve trasmettere al Servizio Liquidazione Danni di Chartis Europe il modulo di denuncia del Sinistro, all'indirizzo in esso indicato, entro i **termini di prescrizione** compilandolo in tutte le sue parti ed allegando le Prove Documentali richieste.
Ai fini della presente polizza per "**Prove Documentali**" si intendono il set di documenti che l'Assicurato dovrà presentare unitamente al modulo di denuncia sinistro per poter aprire il sinistro, oggetto di accertamento da parte della Società:
-Denuncia all`Autorità competente italiana indicante le circostanze del Furto di Identità occorso;
-documentazione comprovante la richiesta di pagamenti/ finanziamenti da parte di istituti finanziari/società di telefonia, o informazioni tratte dal servizio IDENTINET;
-Copia di estratti conto dal quale si evincono i pagamenti oggetto di disconoscimento per casi di clonazione o pagamenti online realizzati attraverso furto di identità;
-Eventuale copia della citazione in giudizio come risultato di un furto di identità.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate a richiesta della Società. L'Assicurato dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta di risarcimento.

L'Assicurato è altresì a conoscenza che ogni diritto nei confronti della Società in relazione al rimborso o possibile indennizzo per Furto di Identità si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 9 - Premio
Il pagamento del premio è a carico della Contraente, restando inteso che la copertura opererà a titolo gratuito per l'Assicurato.

Art. 10 - Periodo per effettuare la Denuncia.
Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto soltanto successivamente alla sua scadenza, la denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dal verificarsi dell'evento assicurato.

Art. 11 - Sinistri - Obblighi della Società nei confronti dell'Assicurato:
a) Indennizzo del Sinistro
Entro 30 giorni dalla ricezione della Pratica Completa , verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, la Società si impegna a procedere alla corresponsione di quanto dovuto all'Assicurato. In caso di indennizzo la Società provvede al pagamento dell'importo liquidabile a termini di polizza secondo quanto specificato dall'Assicurato nel modulo di denuncia del sinistro, sempre che non sia stata fatta opposizione e sussista la titolarità dell'interesse assicurato.
Ai sensi della presente polizza per **"Pratica Completa**" si intende la pratica inerente il sinistro denunciato debitamente ricevuta dalla Società in ogni sua parte ovvero modulo di denuncia sinistro e Prove Documentali.

b) Rigetto del sinistro
In caso di sinistro non indennizzabile la Società invia all'Assicurato (con copia al Contraente per conoscenza) una lettera raccomandata con A.R. nella quale viene specificata la ragione del rigetto (a titolo

esemplificativo, Prove Documentali incomplete ovvero Prove Documentali insufficienti per la corretta determinazione del sinistro da parte della Società). Qualora l'Assicurato renda, dolosamente o per grave negligenza, in fase di liquidazione del sinistro delle dichiarazioni false o reticenti cesserà automaticamente la garanzia.

Art. 12 - Informativa sul Trattamento dei dati da parte di Chartis Europe S.A.

Titolare del trattamento dei dati personali inerenti la polizza assicurativa è Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Chiusa n.2 Milano, tel. 02 36901, fax 02 3690222. Per eventuali richieste di informazioni al Servizio Privacy rivolgersi presso la Direzione Generale di Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

I dati sono trattati da Chartis Europe S.A. - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti indicati nella nota(- Chartis Europe) della presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarieper le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

(- Chartis Europe) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, ANIA, ISVAP, Casellario Centrale Infortuni.

Art. 13 - Reclami e informazioni relative al contratto di assicurazione:

Eventuali reclami andranno indirizzati a:

Società Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Reclami - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta, in tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente ed il contraente.